

Pavia 23/13



Tribunale di Voghera

(Tel. 0383338251 - Fax 0383640655)

IL PRESIDENTE

Nr. 1516/2007 RG

Il Tribunale di Voghera, in persona del presidente del Tribunale dott. Fabrizio Poppi, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

IL CASO.it

Sul ricorso *ex art. 669 duodecies* c.p.c. proposto in data 07.09.2007 da [redacted] e [redacted], rappresentati e difesi dagli avvocati Luisa Flore e Emanuela Rancati di Pavia, Sara Bressani di Voghera, nei confronti di [redacted], rappresentato e difeso dagli avvocati Ugo Leonetti di Pavia e Filippo Frattoni di Voghera,

Rilevato che:

I ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale di Voghera voglia determinare le modalità di esecuzione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dia i provvedimenti opportuni, dell'ordinanza di data 8 / 21.06.2006 con la quale lo stesso giudice, pronunciando sul ricorso *ex artt. 703* c.p.c. e 1168 cod. civ. proposto dagli stessi ricorrenti nei confronti dello stesso [redacted] Mario, aveva disposto che [redacted] Mario provvedesse, a propria cura e spese, all'immediata rimozione della lastra ferrosa che ostruiva il diametro del tubo flessibile di acciaio, nonché alle opere intese al ripristino del regolare funzionamento del tubo predisposto al deflusso dei fumi prodotti dalla stufa a legna posizionata nell'unità abitativa di proprietà di [redacted] e [redacted] nell'edificio ubicato a Castelletto di Branduzzo, località [redacted].

I ricorrenti hanno dedotto che, benché fosse stata successivamente dichiarata l'estinzione, per effetto di sopravvenuta transazione, del giudizio possessorio che aveva fatto seguito alla fase interdittale, [redacted] Mario non aveva ancora adempiuto l'obbligazione, assunta con la transazione, di ottemperare alla menzionata ordinanza.

Nell'udienza dell'08.10.2007 stabilita per la comparizione delle parti si costituiva [redacted] Mario, sollevando eccezione di inammissibilità del ricorso, sul rilievo che l'estinzione del procedimento possessorio aveva prodotto la perdita di efficacia dell'ordinanza e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso avendo il convenuto provveduto a far rimuovere la lastra metallica ed a ripristinare il funzionamento del tubo con l'inserimento di un giunto metallico, non potendosi considerare fondata la pretesa dei ricorrenti di provvedere all'integrale sostituzione del tubo stesso.

Il procuratore dei ricorrenti insisteva per l'accoglimento delle conclusioni proposte, osservando che la transazione fra le parti non aveva determinato il venir meno del

Tg

provvedimento interdittale, ma aveva comportato unicamente la rinuncia alle domande svolte nella successiva fase di merito.

Il giudice si è riservato di decidere.

Nel giudizio di merito che ha fatto seguito alla fase interdittale dopo che il giudice aveva assegnato alle parti costituite i termini di cui all'art.183 c.6 c.p.c., veniva depositato l'atto di transazione di data 28.03.2007 intervenuto fra le parti. Il giudice con ordinanza di data 28.05.2007, nel prendere atto che era cessata fra le parti la materia del contendere dichiarava l'estinzione del processo (nr. 263/06 RG).

Si osserva che il ricorso *ex art. 669-duodecies* c.p.c. diretto ad ottenere un provvedimento che determini le modalità di attuazione dell'ordinanza con cui, all'esito della fase interdittale del procedimento possessorio, era stata disposta la reintegrazione dei ricorrenti nell'uso del camino, appare inammissibile.

L'art.669-*quaterdecies* c.p.c. limita infatti l'ambito di applicazione delle "disposizioni della presente sezione" (Codice Civile, Libro IV, Titolo I, Capo III *Dei procedimenti cautelari*, sezione I *Dei procedimenti cautelari in generale*) ai "provvedimenti previsti nelle sezioni II,III e V di questo capo, nonché, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal Codice Civile e dalle leggi speciali". Dato che i procedimenti possessori sono disciplinati in modo autonomo rispetto a procedimenti cautelari (Libro IV, Titolo I, Capo IV *Dei procedimenti possessori*) e non rientrano nell'ambito delle tipologie di procedimenti a cui la disciplina dei procedimenti cautelari è specificamente estesa dall'art. 669- *quaterdecies* c.p.c., si deve concludere che l'art.669- *duodecies* non è applicabile ai fini dell'attuazione dei provvedimenti possessori. La conclusione trova conferma nel disposto dell'art.703 c.p.c. che, indicando specificamente le singole norme relative ai procedimenti cautelari applicabili anche in tema di *domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso*, non menziona l'art. 669- *duodecies* c.p.c..

Risulta assorbita ogni altra questione.

Ricorrono giusti motivi per la compensare fra le parti le spese del procedimento.

PQM

DICHIARA inammissibile il ricorso in premessa.

Spese compensate fra le parti.

Si comunichi.

IL CASO.it

Voghera, 08.10.2007

Il presidente del Tribunale
Fabrizio Poppi

17/10/2007
Fabrizio Poppi